PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e ambito di applicazione)

- 1. La presente legge ha ad oggetto la disciplina della collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza resa, in via continuativa e prevalente, se non esclusiva, in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale o di una società tra avvocati a fronte della corresponsione, da parte di tali soggetti, di un compenso con cadenza preferibilmente mensile, fisso o variabile.
- 2. La collaborazione di cui al comma 1 è resa nell'esercizio della professione intellettuale per la quale è necessaria l'iscrizione a un apposito albo professionale e la prestazione del collaboratore deve ritenersi senza alcun carattere di rapporto di lavoro subordinato.
- 3. La presente legge non si applica alle pubbliche amministrazioni e al loro personale.
- 4. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale più favorevoli per il collaboratore monocommittente.

Art. 2.

(Forma e contenuto del contratto)

- 1. Il contratto di collaborazione professionale tra l'avvocato in regime di monocommittenza e il committente è stipulato in forma scritta, a pena di nullità, e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
- a) la durata, determinata o determinabile,
 del rapporto di collaborazione professionale;
 b) il compenso e i criteri per la sua
 determinazione, nonché i tempi e le modalità
 di pagamento dello stesso stabiliti ai
- c) la disciplina del rimborso delle spese di cui all'articolo 4;

sensi dell'articolo 3;

d) il periodo di prova da stabilire nel termine concordato tra le parti. Durante tale periodo, il rapporto può essere risolto da entrambe le parti senza obbligo di preavviso, fatto salvo il diritto dell'avvocato in regime di monocommittenza alla percezione del compenso per le prestazioni effettuate; e) la pattuizione di un congruo periodo di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso per entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 9. Resta ferma la libertà delle

PROPOSTA DI EMENDAMENTI

All' Art.2 è aggiunto il seguente comma

3. Il contratto di collaborazione professionale in regime di monocommittenza è depositato presso i COA di iscrizione del monocommittente.

parti di stabilire un rinnovo automatico del rapporto contrattuale con obbligo di preavviso dell'eventuale diniego da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso.

2. Gli accordi verbali o quelli adottati in violazione delle disposizioni della presente legge sono sostituiti di diritto da accordi conformi alle disposizioni della medesima legge.

Art. 3.

(Compenso)

1. Il compenso corrisposto, con cadenza preferibilmente mensile, al collaboratore monocommittente deve essere congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita e comunque non inferiore ai parametri minimi stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Rimborso delle spese)

1.L'avvocato collaboratore ha diritto al rimborso, per intero o in parte, delle spese per la formazione propedeutica al conseguimento e al mantenimento del titolo di avvocato specialista ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, quando tale formazione specialistica sia richiesta dal committente o sia con questi concordata.

2. Il collaboratore ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi afferenti al rapporto di collaborazione professionale e svolti su espressa richiesta e autorizzazione preventiva del soggetto committente.

Art. 5.

(Obblighi dell'avvocato in regime di monocommittenza)

1.L'avvocato in regime di monocommittenza si impegna a prestare la propria opera in via continuativa ed esclusiva o quantomeno prevalente, secondo le modalità e le indicazioni strategiche concordate con il committente, anche verbalmente e per ogni singolo incarico, nell'interesse del cliente affidatogli e nel rispetto delle regole poste dal codice deontologico forense.

2. Durante la vigenza del contratto, l'avvocato

All'Art. 3 si propone il seguente emendamento

1.Il compenso corrisposto, con cadenza preferibilmente mensile, al collaboratore monocommittente deve essere congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita e comunque non inferiore ai parametri minimi stabiliti dai COA su base distrettuale tenuto conto delle aree geografiche ove viene svolta la prestazione in regime di monocommittenza e della realtà professionale ove il monocommittente viene inserito.

Tali parametri dovranno essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed aggiornati con cadenza triennale.

All' Art. 5 comma 3 si propone il seguente emendamento

in regime di monocommittenza si impegna a non svolgere qualsiasi attività che si pone, potenzialmente, in concorrenza con quella del committente.

- 3. L'avvocato in regime di monocommittenza può assumere incarichi professionali da soggetti diversi dal committente con cui ha stipulato il contratto di cui alla presente legge, con obbligo di immediata comunicazione al committente. In tale caso l'avvocato in regime di monocommittenza conserva i diritti previsti dalla presente legge.
- 4. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 determina la risoluzione di diritto del contratto secondo le modalità di cui all'articolo 1456 del codice civile, con il conseguente venire meno di ogni obbligazione da parte del committente, salvo l'obbligo di corrispondere all'avvocato in regime di monocommittenza il compenso dovuto per le prestazioni da questi eseguite.

Art. 6.

(Obblighi del committente)

- 1.Il committente si impegna a corrispondere al collaboratore il compenso e il rimborso delle spese, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nonché dei tempi e delle modalità concordati nel contratto stipulato tra le parti.
- 2. Il committente si impegna, altresì, ad agevolare l'opera del collaboratore in ogni fase dell'esecuzione del rapporto, anche mediante la messa a disposizione dei beni strumentali destinati all'attività professionale del committente stesso.

Art. 7.

(Obbligo di riservatezza)

1.Il collaboratore è tenuto a non divulgare, in alcun modo, a soggetti terzi, anche successivamente alla cessazione del rapporto, i dati e le informazioni riguardanti gli atti, le pratiche e i nominativi dei quali entra in possesso nello svolgimento dell'incarico e inerenti all'attività del committente.

Art. 8.

(Patto di non concorrenza)

1.Durante la vigenza del rapporto contrattuale o all'atto della cessazione del contratto di collaborazione, le parti possono stipulare, in forma scritta, un patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del contratto, secondo le modalità dell'articolo 2596 del codice civile, con

3. L'avvocato in regime di monocommittenza può assumere incarichi professionali da soggetti diversi dal committente con cui ha stipulato il contratto di cui alla presente legge, esclusivamente cprevio consenso espresso del committente. In tale caso l'avvocato in regime di monocommittenza conserva i diritti previsti dalla presente legge.

la previsione dell'erogazione di un corrispettivo in favore del collaboratore.

2. Il patto di non concorrenza ha una durata che non può superare i tre anni e ha ad oggetto l'obbligo di non sollecitazione dei clienti e degli altri collaboratori, nonché il divieto di utilizzazione delle informazioni apprese durante il rapporto di collaborazione relative allo studio del titolare e alla clientela.

Art. 9.

(Recesso e preavviso)

1.Ciascuno dei soggetti contraenti può recedere dal contratto di collaborazione professionale prima della scadenza del termine, dando un congruo preavviso nei termini e nei modi stabiliti dal contratto.

Durante il periodo di preavviso ciascuna delle parti deve rispettare gli obblighi previsti dal contratto. Resta salvo il diritto di ciascuna parte di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile.

2. Ai fini di cui al comma 1, si considerano congrui i seguenti periodi di preavviso:

- congrui i seguenti periodi di preavviso:
 a) per il recesso ad opera del committente:
 un periodo non inferiore a tre
 mesi per i rapporti di durata fino a cinque
 anni e non inferiore a sei mesi per i rapporti
 di durata superiore a cinque anni;
- b) per il recesso ad opera dell'avvocato in regime di monocommittenza: i termini di cui alla lettera a) ridotti alla metà; c) per il recesso ad opera del committente derivante dalla mancata comunicazione
- derivante dalla mancata comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3: i termini di cui alla lettera a) del presente comma ridotti alla metà.
- 3. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 comporta l'obbligo della parte recedente di corrispondere un importo a titolo di indennità sostitutiva del periodo di preavviso.
- 4. Alla risoluzione o al termine del rapporto di collaborazione di cui alla presente legge, l'avvocato in regime di monocommittenza non ha diritto alla percezione del trattamento di fine rapporto.
- 5. La normativa vigente in materia di licenziamenti individuali e collettivi, comprensiva delle tutele poste a garanzia del lavoratore, non trova applicazione per i rapporti di collaborazione di cui alla presente legge.

All' Art. 9 comma 2 lettera C si propone il seguente emendamento

c) per il recesso ad opera del committente derivante dalla violazione della previsione di cui all'articolo 5, comma 3: i termini di cui alla lettera a) del presente comma ridotti alla metà.

Art. 10.

(Gravidanza, adozione, malattia e infortunio) 1.Nei casi di gravidanza, di adozione, di malattia e di infortunio con indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni, il rapporto contrattuale rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo e, durante tale periodo, il collaboratore può essere sostituito dal committente con un altro avvocato. Le parti possono concordare per iscritto, al momento del verificarsi della maternità, dell'adozione, della malattia o dell'infortunio, la concessione di un ulteriore periodo di indisponibilità che non comporti il diritto

- di recesso da parte del committente.
- 2. Quando, decorso il termine di cui al comma 1, l'indisponibilità del collaboratore permanga, il committente può recedere con obbligo di corresponsione dell'indennità sostitutiva del diritto al preavviso.
- 3. In caso di gravidanza e di adozione, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.
- 4. In caso di malattie con indisponibilità non continuativa si applicano gli articoli 1463 e 1464 del codice civile.

Art. 11.

(Oneri fiscali, previdenziali e assicurativi) 1.Il rapporto di collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza di cui alla presente legge consiste in una prestazione d'opera intellettuale regolata dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

- 2. All'atto dell'erogazione del compenso o degli acconti, il committente opera come sostituto d'imposta provvedendo alle ritenute fiscali secondo la normativa vigente in materia ove lo imponga il regime fiscale del collaboratore.
- 3. I compensi percepiti dall'avvocato in regime di monocommittenza sono soggetti ai contributi previdenziali da versare alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e sono posti a carico del committente per un terzo e a carico del collaboratore per due terzi. L'obbligo di versamento compete per intero al soggetto committente, che è tenuto ad operare la trattenuta della quota spettante all'avvocato in

All'Art. 11 si propongono i seguenti emendamenti

- 1.Il rapporto di collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza di cui alla presente legge consiste in una prestazione d'opera intellettuale regolata dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.
- 2. All'atto dell'erogazione del compenso o degli acconti, il committente opera come sostituto d'imposta provvedendo alle ritenute fiscali secondo la normativa vigente in materia ove lo imponga il regime fiscale del collaboratore.
- 3. I compensi percepiti dall'avvocato in regime di monocommittenza sono soggetti ai contributi previdenziali da versare alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza Forense.
- 4. Sui compensi erogati all'avvocato in regime di monocommittenza non si applica il contributo integrativo previdenza avvocati nella misura del 4% in deroga alle disposizioni di cui...

regime di monocommittenza all'atto dell'erogazione del corrispettivo mensile.

Art. 12.

(Libertà professionale)

1.Ai fini di cui alla presente legge, resta fermo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e dall'articolo 348 del codice penale.

1. Ai consigli dell'ordine degli avvocati ove risulta iscritto l'avvocato monocommittente è riservata la facoltà di certificare i contratti di collaborazione oggetto della presente legge istituendo apposita Commissione di certificazione entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

All' Art. 12 si chiede di aggiungere quale emendamento

Art. 12 bis

l'Art. 12 bis.

- 2. In ipotesi di controversia tra il committente e l'avvocato monocommittente è previsto un tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al consiglio dell'ordine ove risulta iscritto l'avvocato monocommittente.

 Ricevuta la domanda il consiglio dell'ordine convoca innanzi a se le parti per esperire il tentativo di conciliazione. Delle attività svolte viene redatto apposito verbale.
- 3. Il tentativo di conciliazione innanzi ai COA è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Art. 13.

(Disposizioni transitorie e finali)

1.Le prestazioni d'opera intellettuale
dell'avvocato in regime di monocommittenza
svolte durante il rapporto contrattuale
con il committente valgono ai fini e
agli effetti dell'ammissione al corso per
l'iscrizione all'Albo speciale per le giurisdizioni
superiori e del raggiungimento dei
requisiti per l'acquisizione e per il mantenimento
del titolo di avvocato specialista.

- 2. Ai fini di cui al comma 1, il Governo provvede ad adeguare la normativa vigente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. La presente legge si applica anche ai rapporti di collaborazione professionale esistenti prima della sua data di entrata in vigore. Le parti devono stipulare il contratto di collaborazione professionale entro sei mesi dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge; in caso di mancata stipulazione del contratto, si applicano le disposizioni minime inderogabili previste dalla presente legge.